



COMUNE DI FONTANELLATO

*Regolamento comunale per la concessione
di contributi, vantaggi economici e
patrocinio*

| | |
|---|----|
| ART. 1 – OGGETTO..... | 3 |
| ART. 2 - FINALITA’..... | 3 |
| ART. 3 – DEFINIZIONI..... | 3 |
| ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI..... | 4 |
| ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO | 4 |
| ART. 6 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO | 5 |
| ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO..... | 6 |
| ART. 8- MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 7 |
| ART 9 - CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO O CONVENZIONE | 7 |
| ART. 10 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CONTRIBUTI IN AMBITO EDUCATIVO E FORMATIVO..... | 8 |
| ART 11- FORME DI CONTRIBUZIONE E VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DI IMPRESE..... | 9 |
| ART.12 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI | 10 |
| ART. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO..... | 11 |
| ART. 14 – RENDICONTAZIONE..... | 11 |
| ART. 15 - CONTROLLI..... | 12 |
| ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E..... | 13 |
| INFORMAZIONE | 13 |
| ART. 17 – DISPOSIZIONE FINALE | 13 |

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune di Fontanellato, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. **Patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Fontanellato ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento. Il patrocinio può definirsi:
 - a. oneroso ovvero se accompagnato dalla richiesta e quindi dal riconoscimento di vantaggi economici e/o contributi economici, così come definiti ai successivi punti 2 e 3, oppure
 - b. non oneroso se non è accompagnato dalle suddette richieste;
2. **Vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di collaborazione nell'organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
3. **Contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a

favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Ai sensi del presente Regolamento Comunale, possono usufruire di contributi, vantaggi economici e patrocinio le seguenti categorie:
 - a. organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le altre organizzazioni senza finalità di lucro costituite ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del codice civile nonché le organizzazioni delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano;
 - b. Istituzioni scolastiche ed Enti pubblici o privati che operano nell'ambito educazione e della formazione.
 - c. Soggetti giuridici aventi finalità di lucro, alle condizioni di cui al successivo art.5 comma 3
 - d. Persone fisiche, alle condizioni di cui al successivo art 5 comma 4;
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

ART. 5 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a. non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
 - b. significatività dell'iniziativa rispetto alla crescita e alla valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del comune di Fontanellato e del suo territorio;
 - c. realizzazione nel territorio del Comune di Fontanellato o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo art.6 e seguenti può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a

contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a. quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b. a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del comune di Fontanellato e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della cittadinanza e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

4. L'Amministrazione comunale può concedere a persone fisiche patrocinio e vantaggi economici in termini di gratuità solo per iniziative svolte sul territorio comunale, avente una valenza culturale, sociale ovvero educativa e che non presenti finalità di lucro e costi a carico dei destinatari;

ART. 6 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
3. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, per iniziative di particolare rilievo per la significatività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, ovvero per iniziative che coinvolgono più soggetti della pubblica amministrazione, di prendere in considerazione domande **di patrocinio oneroso** presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, la coerenza con quanto definito dal precedente art.5 ed il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.

4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate in sede di approvazione del bando, da parte della Giunta comunale.
5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione che, per modi, tempi e forme della presentazione, corrisponda a quanto definito dal bando. Solo in presenza di documentazione mancante, il Comune può richiedere integrazioni e, ove non vi fosse un'integrazione da parte del richiedente, la domanda è ritenuta inammissibile.
6. Nel caso di assegnazione sulla base di un bando approvato dalla Giunta Comunale, il contributo o il vantaggio economico è concesso con atto del Responsabile del Procedimento individuato dalla disciplina procedimentale che assume determina a seguito del recepimento del verbale di valutazione redatto da apposita commissione giudicatrice nominata dallo stesso Responsabile del Procedimento
7. Nel caso di richiesta inoltrata ai sensi del comma 3, il patrocinio oneroso è concesso con atto della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di Servizio competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
8. Il contributo economico riconosciuto non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dalla documentazione relativa all'iniziativa per la quale è stata inoltrata la richiesta.
9. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO

1. La richiesta di patrocinio non oneroso deve essere oggetto di specifica ed ufficiale comunicazione indirizzata al Sindaco da parte del soggetto richiedente.
2. Il patrocinio è concesso con Decreto Sindacale su istruttoria del Responsabile di Servizio competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

3. La proposta esprime una valutazione della richiesta che è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

ART. 8- MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- I contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti, associazioni e comitati di cui il Comune è socio;
- I contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001, escluse le istituzioni scolastiche e gli enti pubblici che operano nell'ambito educazione e della formazione.
- I contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- I contributi erogati alle Cooperative di Garanzia, a seguito della stipula di apposita convenzione,
- I contributi erogati alle imprese per il tramite delle Cooperative di Garanzia in conto interessi, nell'ambito di linee di finanziamento garantite dalle stesse.
- I contributi e/o benefici connessi ad intervento urgenti ed inderogabili certificati dall'assistente sociale responsabile del caso.

ART. 9 - CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO O CONVENZIONE

Al di fuori del meccanismo generale di erogazione di contributi definito dal bando di cui all'art.6, il Comune può concedere contributi e vantaggi economici ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro a sostegno di progetti legati all'attività istituzionale del soggetto beneficiario, da realizzare sul territorio del Comune di Fontanellato, nell'ambito delle aree tematiche e settori di intervento stabiliti dalla Giunta Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Comune pubblicizza le aree tematiche e i settori di intervento, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive sul territorio, iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

Il comune, per l'attuazione dei progetti presentati ed ammessi a contributo o altro beneficio, può stipulare convenzioni recanti la disciplina delle prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato con

- le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato
- le organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale
- le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle persone giuridiche ovvero nel registro prefettizio per le organizzazioni di rilevanza nazionale
- le organizzazioni sportive senza scopo di lucro che abbiano ottenuto riconoscimento del CONI

Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dalla normativa di settore in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra le spese rendicontate, dovranno obbligatoriamente figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.

ART. 10 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CONTRIBUTI IN AMBITO EDUCATIVO E FORMATIVO

1. Annualmente la Giunta Comunale, con propria deliberazione, specifica:
 - a. Stanziamento destinato al sostegno al Piano dell'Offerta Formativa (POF) del locale Istituto Comprensivo
 - b. Linee guida per la presentazione della richiesta di contributo a sostegno del POF e quindi:
 - i. Tempi e formulari per la presentazione della richiesta;
 - ii. Criteri per la valutazione delle domande;
 - iii. Ambiti di intervento ammissibili;
 - iv. Costi ammissibili;
 - v. Modalità di rendicontazione finale dei progetti e delle relative spese;
2. Il contributo è concesso con atto del Responsabile del Procedimento individuato, in sede di approvazione del bando, che assume determina a seguito del recepimento del verbale di

valutazione redatto da apposita commissione giudicatrice nominata dallo stesso Responsabile del Procedimento

3. Il sostegno ed il contributo ad altre istanze in ambito educativo e formativo non ricompre tra quanto finanziato ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, costituisce obbligatoriamente oggetto di specifica deliberazione della Giunta Comunale, assunta a seguito di presentazione di motivata istanza, recante i seguenti elementi minimi:
 - a. Oggetto;
 - b. Soggetti coinvolti;
 - c. Beneficiari;
 - d. Durata;
 - e. Importo del contributo;

ART. 11- FORME DI CONTRIBUZIONE E VANTAGGI ECONOMICI A SOSTEGNO DI IMPRESE

Il Comune può concedere contributi e vantaggi economici a sostegno dell'attività delle imprese, sia individuali che societarie, anche in forma di associazioni e/o consorzi, con riferimento all'attività esercitata nel territorio comunale nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi, nonché dell'agricoltura.

Il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione che per modi, tempi e forme della presentazione corrisponda a quanto definito dal bando. Solo in presenza di documentazione mancante, il Comune può richiedere integrazioni e, ove non vi fosse un'integrazione da parte del richiedente, la domanda è ritenuta inammissibile.

Sulla base del bando approvato dalla Giunta Comunale, il contributo o il vantaggio economico è concesso con atto del Responsabile del Procedimento individuato dalla disciplina procedimentale che assume determina a seguito del recepimento del verbale di valutazione redatto da apposita commissione giudicatrice nominata dallo stesso Responsabile del Procedimento

Il contributo può essere concesso in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili dal bando ed adeguatamente documentate.

Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in regime “de minimis” ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 1407e n. 1408 del 18/12/2013 e relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) per il periodo 2014/2020.

A tal fine, l’impresa dovrà presentare apposita dichiarazione dove siano individuati tutti i benefici pubblici, ottenuti anche da altre Pubbliche Amministrazioni, compresi i contributi in conto interessi erogati dalla Cooperative di garanzia, nel triennio precedente, per verificare il rispetto del limite fissato dal regolamento dell’Unione Europea

ART.12 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l’iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell’iniziativa ammessa a contributo e/o beneficio, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la concessione già disposta.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a. impiegare, nell’espletamento dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;
 - b. utilizzare come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e all’utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario
 - c. qualora la sede dell’attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
4. L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell’Amministrazione comunale.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall’obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il patrocinio del Comune di Fontanellato” o “con il contributo del Comune di Fontanellato”.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Fontanellato per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Fontanellato limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall’Amministrazione.

ART. 14 – RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell’iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Fontanellato, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a. relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. entro 120 giorni dalla conclusione dell’iniziativa. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di Servizio competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco/Assessore
 - b. in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività:
 - i. rendiconto economico finanziario dell’iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - ii. nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell’avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di Servizio competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore.
 - c. in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell’attività:
 - i. relazione illustrativa dell’attività svolta;

- ii. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al Responsabile di Servizio competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore.
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7 e successivi. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
 3. Qualora il Comune di Fontanellato risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
 4. Nel caso di patrocinio concesso ad iniziative rientranti nella fattispecie di cui all'art.5 comma 3 lett. a) , sarà obbligatoria la rendicontazione dell'avvenuto versamento del profitto generato attestante la beneficenza dichiarata in sede di richiesta;

ART. 15 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa, sia sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione
Qualora dai controlli emergessero incongruità, o altre mancanze, l'Amministrazione Comunale è obbligata a richiedere integrazioni, chiarimenti e spiegazioni.
Nel caso di integrazioni, chiarimenti o spiegazioni insufficienti o del tutto assenti, l'Amministrazione si riserva di revocare parzialmente o completamente quanto riconosciuto
2. Qualora dai controlli emergessero dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art.75 del DPR n. 445/2000, ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, ai sensi dell'art. 76 del decreto medesimo.
3. Nel caso di rendicontazioni incomplete o mancanti, l'Amministrazione Comunale è obbligata a richiedere integrazioni, chiarimenti e spiegazioni.
Nel caso di integrazioni, chiarimenti o spiegazioni insufficienti o del tutto assenti, l'Amministrazione si riserva di revocare parzialmente o completamente quanto riconosciuto

4. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Fontanellato, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile di Servizio competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 17 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici, ecc approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14/03/1991